

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV SEZIONE

RIUNIONE VENERDI' 29 MAGGIO 2015

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la declaratoria di improcedibilità dichiarata nei confronti di:

- sig. Giuseppe Iodice, Direttore Sportivo della società S.S. Ischia Isola Verde;

- società S.S. Ischia Isola Verde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2 C.G.S.,

seguito proprio deferimento per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e art. 5, comma 1 C.G.S. (nota n.6649/509 pf 14-15 SP/SS/blp del 26.2.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.03.2015)

La C.F.A. visto l'art. 37, comma 6 ultima parte C.G.S., ritenuta insussistente, per le ragioni che si indicheranno in motivazione, la dichiarata improcedibilità, **ANNULLA** la decisione impugnata e **RINVIA** al Giudice di primo grado per l'esame del merito

2. Ricorso LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

avverso la declaratoria di improcedibilità dichiarata nei confronti di:

- sig. Giuseppe Iodice, Direttore Sportivo della società S.S. Ischia Isola Verde;

- società S.S. Ischia Isola Verde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4 comma 2, e 5, comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato,

seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e art. 5, comma 1 C.G.S. (nota n. 6649/509 pf 14-15 SP/SS/blp del 26.2.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.03.2015)

La C.F.A. preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento

3. Ricorso S.S. LAZIO S.p.A.

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 10.000,00 al Sig. Claudio Lotito, legale rappresentante pro-tempore S.S.Lazio S.p.A.;

- ammenda di € 10.000,00 alla S.S. Lazio S.p.A. a titolo di responsabilità diretta, ex artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, C.G.S.,

inflitte seguito deferimento della Procura Federale per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1, C.G.S. (nota n. 7313/511-pf14-15-SP/SS/blp del 13.3.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 47/TFN del 14.4.2015)

La C.F.A. **RINVIA** al 10.6.2015 ore 13:15.

4. Ricorso Sig. CANNELLA GIUSEPPE

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 5 (all'epoca dei fatti Responsabile dell'area tecnica della società A.S. Varese 1910 S.p.A.);
- ammenda di €5.000,00,

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S., e art. 7, comma 3 del Regolamento Elenco speciale Direttori Sportivi (nota n. 4825/139 pf14-15 SP/ma del 12.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015)

5. Ricorso REGGINA CALCIO S.p.A.

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 6 al sig. Foti Pasquale, all'epoca dei fatti legale rappresentante della società;
- ammenda di €5.000,00 alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S.,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 1 bis comma 1 C.G.S.), in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale ed all'art. 95 N.O.I.F. (nota n.5681/1173 pf13-14 AM/ma del 4.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015)

La C.F.A. vista la motivata e documentata istanza di rinvio del difensore, impegnato in un procedimento penale, di rinvio dell'odierna discussione, la accoglie e, per l'effetto, fissa la nuova udienza di discussione per le ore 13:30 di mercoledì 3.6.2015 previa sospensione dei termini di svolgimento del presente giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 *bis* comma 4 C.G.S. F.I.G.C. e 38, comma 5, lett. g) C.G.S. C.O.N.I.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al Sig. Foti Pasquale a 4 (quattro) mesi di inibizione. Conferma per il resto.